



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 €

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisto di un servizio di vitto e alloggio per 20 studenti Unifi che dal 7 luglio al 1° agosto parteciperanno alla campagna di scavo presso il Comune di Montaione nell'ambito del progetto S. Antonio, Montaione. Villa Romana o Mansio: un cantiere scuola per l'insegnamento di metodologia della ricerca archeologica per le esigenze di didattica del Dipartimento Sagas /Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 1.721,32 oltre Iva 22 % euro 2.100,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza - RUP Dott.ssa Silvia Urbani CIG: B78A2CFE67 CUP B53C22009170005 Buono d'ordine U-GOV 60 del 18/07/2025

Il Dirigente/il Direttore/il Responsabile di Struttura,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Silvia Urbani, la quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO l'accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca e studio tra il Dipartimento Sagas dell'Università degli Studi di Firenze ed il Comune di Montaione;



VISTO che lo scavo scuola di Montaione e la Summer school associata è un programma offerto nell'ambito di una convenzione tra il comune di Montaione (Firenze), in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti, il Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, l'Associazione archeologica della Val d'Elsa e IRLAB e il Dipartimento Sagas;

VISTA la richiesta di acquisto della professoressa Elisabetta Neri, responsabile scientifico dell'accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca e studio tra il Dipartimento Sagas ed il Comune di Montaione di acquistare un servizio di vitto e alloggio per 20 studenti Unifi che dal 7 luglio al 1° agosto parteciperanno alla campagna di scavo presso il Comune di Montaione nell'ambito del progetto S. Antonio, Montaione. Villa Romana o Mansio: un cantiere scuola per l'insegnamento di metodologia della ricerca archeologica per le esigenze di didattica del Dipartimento Sagas /Università degli Studi di Firenze;

VISTA l'informale indagine di mercato, l'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce delle esigenze dell'Amministrazione è quella costituita dall'Associazione C.e.t.r.a, con sede in Via Masini 42, – 50051 Castelfiorentino (FI) - P.I 91033910489, che quantifica in € 2.100,00 IVA 22 % inclusa, il costo per fornire vitto e alloggio per lo scavo scuola in località Sant'Antonio a Montaione, Firenze per 20 studenti Unifi dal 7 luglio al 1° agosto;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 e del divieto di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

DATO ATTO che il valore del presente appalto è inferiore a 5.000 euro è possibile derogare al principio di rotazione, ai sensi del co. 6 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, affidando al contraente uscente;

VISTO che l'operatore economico rientra nella categoria giuridica delle associazioni culturali la cui attività prevalente è riconducibile all'intrattenimento, attività sociali, servizi socio-educativi ed organizzazione di eventi ludici;

VISTO che è riconosciuto, dall'art. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della

cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

VISTO il Considerando 6 della Direttiva 2014/24/UE che esclude dall'ambito di applicazione della Direttiva i servizi non economici di interesse generale e che pertanto le gare d'appalto per tali servizi non sono soggette alle regole della direttiva sugli appalti pubblici;

VISTO che le forniture a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) possono essere soggette al Codice dei Contratti Pubblici, in particolare quando sono affidate da una pubblica amministrazione e che esistono delle disposizioni specifiche che riguardano i rapporti tra le PA e gli ETS, che tengono conto della loro natura e finalità;

CONSIDERATO che nel caso specifico, trattandosi di fornitura di beni e servizi, "do ut des", si ritiene doversi applicare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, regolata dagli articoli 55,56 e 57 del Codice, che tengono conto del valore sociale delle attività svolte dagli ETS e della loro natura senza scopo di lucro;

VISTO l'art. 11 comma 2, secondo il quale nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'[allegato I.01](#);

PRESO ATTO che l'attività oggetto dell'appalto è riconducibile al codice Ateco 56.1.11 e "Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie", corrisponde al codice CPV 55310000-6 "Servizi di ristorazione con cameriere";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 co. 1 e co. 2, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi ed il fornitore



ha rilasciato dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di applicare un CCNL equivalente;

CONSIDERATO che l'operatore economico risulta abilitato, come da codice ATECO 93.29.99 risultante da visura camerale, ad esercitare attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a. che corrisponde al CCNL relativo all'esercizio delle attività artistiche, sportive e di divertimento;

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

PRESO ATTO che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice e che, pertanto, la Stazione appaltante si riserva ogni più ampio potere di autotutela in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e del DPR 445/2000;

VISTO il co.2 bis dell'art. 35 del Codice in merito all'accesso agli atti e riservatezza che prevede che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'[articolo 24](#), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'[articolo 99](#), nonché per le altre finalità previste dal presente codice ed acquisito pertanto il consenso Privacy dell'OE;

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e il Regolamento di Ateneo sulle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in occasione di affidamenti

diretti di importo non superiore a euro 40.000, prot. N 277701 del 17/11/2023, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'Operatore economico affidatario potranno essere soggette a verifica a campione secondo le modalità nel prefato Regolamento;

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in Legge 20 dicembre 2019 n. 159 ai sensi del quale non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di Ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione *[anche didattica nel caso di acquisti ICT]*:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 449 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione;

PREMESSO quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 (Libro I, Parte II del nuovo codice dei contratti pubblici) che obbliga, a partire dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante a svolgere attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

RITENUTA tale previsione funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice;

CONSIDERATO quanto disposto nel comunicato del 10/01/2024, dal Presidente dell'ANAC, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero che, al fine di favorire le Amministrazioni all'adeguamento ai nuovi sistemi digitali e all'utilizzo delle PAD e, altresì, consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è possibile utilizzare, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, l'interfaccia web messa a disposizione dalla

piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontratti> pubblici, disponibile fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 in merito all'adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 con la conseguente estensione *sine die* della proroga all'utilizzo della PCP;

RITENUTE la congruità del costo dell'affidamento e la necessità di affidare il servizio per le motivazioni in premessa con speditezza considerati i requisiti del progetto e le esigenze di funzionamento della struttura del Dipartimento Sagas;

VISTA la possibilità di utilizzare tale strumento in modalità suppletiva per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;

VISTA l'immediatezza consentita dall'interfaccia PCP messa a disposizione da ANAC al fine del raggiungimento degli stessi obiettivi, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, attribuiti alle PAD, il cui funzionamento procedurale risulta ben più complesso e pertanto sproporzionato rispetto al risultato che deve conseguire e dunque non sempre adeguato al raggiungimento di un'efficace azione amministrativa;

CHE tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

a) VISTO la copertura finanziaria della spesa che graverà per euro 2.100,00 Iva 22% inclusa sul Fondo Archeologia 58524_SCAVI_ARCHEOLOGICI e 58524_DIPECC_23_27 a disposizione del Dipartimento Sagas;



b) a disposizione del Dipartimento Sagas che la spesa per l'affidamento graverà per euro 2.100,00 sul Fondo Archeologia a disposizione del Dipartimento Sagas 58524_SCAVI_ARCHEOLOGICI e 58524_DIPECC_23_27;

;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per le seguenti motivazioni: caratteristica del mercato di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata *in alternativa* mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

ciò premesso

DISPONE

c) L'affidamento diretto su PCP Anac, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura un servizio di vitto e alloggio per 20 studenti Unifi che dal 7 luglio al 1° agosto parteciperanno alla campagna di scavo presso il Comune di Montaione nell'ambito del progetto S. Antonio, Montaione. Villa Romana o Mansio: un cantiere scuola per l'insegnamento di metodologia della ricerca archeologica per le esigenze di didattica del Dipartimento Sagas /Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 1.721,32 oltre Iva 22 % euro 2.100,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza, di Associazione C.e.t.r.a. con sede in Via Masini 42, – 50051 Castelfiorentino (FI), C.F. 91033910489;

d) Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Silvia Urbani che accerterà la regolare esecuzione del contratto;



- e) l'affidamento in oggetto è espressamente condizionato all'esito positivo delle espletande verifiche sul fornitore in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- f) che la spesa per l'affidamento graverà per euro 2.100,00 sul Fondo Archeologia a disposizione del Dipartimento Sagas 58524_SCAVI_ARCHEOLOGICI e 58524_DIPECC_23_27;
- g) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- h) che il contratto d'appalto si intende stipulato con scrittura privata/mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- i) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

Firenze, 18/07/2025

Il Dirigente/Direttore/Responsabile